**STA – Strategic Tax Advisors**

**Avv. Fabio Ciani**

Via Dei Bossi, 2/A

20121 – Milano

Italia

T. +39 02 8591 91

F. +39 02 8604 68

Mobile. 339/1619793

E. [f.ciani@strategictaxadvisors.it](mailto:f.ciani@strategictaxadvisors.it)

Pec. fabio.ciani@pec.ordineavvocatitrani.it

Website [www.fabiociani.it](http://www.fabiociani.it)

Tax delle plus nei differenziali tax al loro nei redditi di capitali delle remunerazioni nei vincoli di indisponibilità concetti di realizzo, tax delle operazioni permutative la conferibilità delle crypto in aumenti di capitali sociali tax in base al loro valore normale;

Una VD sulle CRYPTO e sulle violazioni tributarie offshore bonifica ed affrancamento con pluralità di regimi opzionali ovvero ravvedimento ordinari, speciali ovvero rinforzati da Finanziaria 2023 (inizialmente esclusi quest’ultimi per le violazioni tributarie offshore e rigenerati ora estesi alle violazioni tributarie estere e quelli da finanziaria 2023 sulla regolarizzazione dei valori patrimoni e dei redditi;

RAVVEDIMENTO RINFORZATO v. commi 176 ss. l. 197/22 può essere utilizzato per sanare le violazioni tributarie estere, v. dl. 34 del 30 marzo 2023 non può esser utilizzato per sanare le violazioni del quadro RW ma può esser utilizzato anche in presenza dei prefati obblighi dichiarativi rw anche per bonificare le violazioni reddituali di fonte estera, sempreché non si tratti di violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati. Le sanzioni sono ridotte ad 1/18 quale che sia il timing del ravvedimento, scadenza 30 settembre, mentre le violazioni da RW potranno essere regolarizzate attraverso il ravvedimento ordinario;

sugli illeciti “aperti”, le violazioni nel RAVVEDIMENTO RINFORZATO similmente a quello ORDINARIO non devono essere esser state CONTESTATE (CONSTATATE SI), necessario rimuovere la violazione attraverso la presentazione delle integrative, con rateizzazione nn. 8 rate dell’importo dovuto diversamente dal RAVVEDIMENTO ORDINARIO;

regolarizzazione da Finanziaria 2023 con un prelievo che rappresenta un unicum ovvero gravante sui PATRIMONI e sui valori ovvero al Lordo dei corrispettivi al 3,5 che sostituisce il 26% sui DIFFERENZIALI PLUS in deroga alla recente VOLUNTARY DISCLOSURE;

la DISCLOSURE VOLUNTARY DEGLI ASSETS DIGITALI andrebbe provata la liceità dei fondi immessi in crypto rivenienti verosimilmente da reati fiscali e non extrafiscali (non esiste un condono simil VD sulla bonifica dell’extrafiscale) diversamente potrebbe rappresentare un boomerang un’autodenuncia su questi reati non tributari. Si vuole dire che, non sono specificati i reati che inibiscono anche per esclusione la VD sulle crypto;

la RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO una non sconosciuta che riesuma le relazioni alla VD da allegare all’ISTANZA, CONTENZIOSI PENDENTI SULLE LITI DA RIMBORSO molti hanno pagato evitando SANZIONI e presentato istanze di rimborso ED IMPUGNATO I DINIEGHI (non definibili queste liti);

il rapporto fra sanatoria delle crypto al 3,5 ed i contenziosi PENDENTI, l’interrogativo se si estinguono quelli sugli atti che recuperano l’IRPEF sulle plusvalenze mai dichiarate a seguito della sanatoria de qua ossia se lo scambio del 3,5% sul valore lordo e con l’aliquota del 26% richiesta in quei giudizi. Invece le liti da rimborso delle plusvalenze su crypto ovviamente non rigenerano i diritti da rimborso a seguito della sanatoria de qua (inutile de facto pagate nn. 2 volte le tax);

emersione delle crypto mai dichiarate fino al 2021 essendo il 2022 ancora APERTO come dichiarativo, sul quadro RW verificata l’aterritorialità in presenza di fenomeni atopici non ancorate ad una giurisdizione inapplicabilità della PRESUNZIONE di IMPONIBILITA’ DA PAESI BLACK LIST RADDOPPIO DEI TERMINI E DEI PROFILI SANZIONATORI, NON VA INDICATO IN RW IL CODICE DEL PAESE ESTERO;

INVITI EX ART.5 TER DLGS 218/97 ENTRO IL 31 MARZO POSSIBILITA’ DI definirlo con sanzioni ridotte ad 1/18, ROTTAMAZIONE QUATER PER LE VIOLAZIONI ex sé solo rw AFFIDATE AD ADER entro il 30 giugno 2022 ovvero rivenienti da avvisi di irrogazione sanzione RW definitivi trasfusi in ruoli, definibile solo con rimborso delle sole spese di notifica con sgravio integrale delle sanzioni, v circolare n. 6 E del 2023, par. 8.1;

disciplina transitoria comma 127 per le plus realizzate ante 1° gennaio RICONDUCIBILI ALL’ART. 67 redditi diversi (un marasma normativa art. 67 ci troviamo tutto dentro, indeterminatezza normativa del comma 127 nel richiamo all’art. 67 sui redditi diversi), DECORRENZE RETROATTIVE EFFETTI EX TUNC nella novella violati principi di legalità, irretroattività e ragionevolezza escludere la natura interpretativa della norma;

disciplina TRANSITORIA COMMA 127 NEPPURE DI NATURA INTERPRETATIVA RINVIANDO all’art. 67 del T.U.I.R. (rinvio generico incontrollato), verificato che all’interno del comma 127 convivono fattispecie reddituali ontologicamente diverse, permangono obblighi dichiarativi rw ma non dovrebbe applicarsi la disciplina Derogatoria sul raddoppio dei termini e delle sanzioni sulle violazioni tributarie black list invero trattandosi di assets ATERRITORIALI dovrebbe valere il regime ordinario,

in passato assimilate alle VALUTE ESTERE, v. c-ter, pur essendo chiaro che la crypto non è una valuta flat semmai ATERRITORIALE, né tantomeno uno strumento finanziario ex T.U.F. 58/1998 c-quinquies, v. investment token o security token che rappresentano strumenti finanziari MIFID II sono considerati strumenti finanziari indipendentemente dal fatto di esser rappresentati digitalmente per cui si applicherà non la novella c-sexies ma la disciplina per i redditi di capitale e diversi sugli strumenti finanziari, ATTIVITA’ STAKING tax c-sexies diversamente dal passato redditi di capitale;

nei confronti di soggetti non residenti art. 23 T.U.I.R., si considerano prodotti nel territorio dello stato, detenute su supporti informatici detenuti in Italia, ma anche i redditi derivanti da operazioni poste in essere attraverso i prestatori di servizi residenti in itali, per i neo residenti ex art. 24-bis T.U.I.R., rientra la crypto nell’aliquota FLAT art. 24-bis T.U.I.R. essendo appunto redditi esteri;

tax fra i redditi di capitale ANTE 1 GENNAIO dei redditi derivanti dalle attività e dei vincoli di INDISPONIBILITA’, v. Risposta 437 del 2022, ora riassorbiti e tax al lordo nella lett. c-sexies,

Ante 1 gennaio 2023 in assenza di riferimenti contenuti all’interno della legislazione vigente la Prassi ha suggerito un’assimilazione alle valute estere e per tale via tax le prime e dichiarato il loro possesso in rw ancorché non detenute presso piattaforme estere, escluse l’IVAFE (non sono depositi di natura bancaria i wallet);

non vi era ante 2023 alcuna disposizione di fonte primaria secondaria per trovarne tracce bisogna consultare i documenti di Prassi e le istruzioni ad Unico, l’AF le ha considerate valute estere;

I proventi derivanti dalla loro CREAZIONE, DALLA LORO DISPONIBILITA’, DAL LORO IMPIEGO E DALLA LORO CESSIONE SUL MERCATO DIGITALE;

CRYPTO che presentano elementi di FINANZIARIETA’ quali quelli che rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale e/o diritti di voto sono da classificare nella lettera c quinquies tra gli strumenti finanziari;

PRASSI che si è surrogata al legislatore nella regolamentazione delle crypto attraverso l’assimilazione alle valute estere, un felice atterraggio ancoraggio normativo, una copertura normativa;

esoneri regimi derogatori ante 1 gennaio ovvero esclusione da tax per le cessioni a pronti oggi tax;

Sulle crypto regime duale di tax redditi di capitale (a garanzia) e diversi, nuova lett. c-sexies dell’art. 67;

compliance, bonifica fiscale e disclosure delle crypto mai dichiarate in RW ancorché assimilate alle valute estere (il valore delle crypto archiviate nel wallet non è soggetto IVAFE non essendo il wallet un deposito bancario);

escluse le cessioni a pronti mai rilevanti fiscalmente in assenza di una finalità speculativa non generano materia imponibile con deroghe per le giacenze media dei wallet abbia superato il controvalore di 51k;

le valute digitali gravate di rw in quanto attività estera assimilate alle valute estere ante 1 gennaio 2023 sono comprese nella flat tax per i neo residenti ex art 24-bis del T.U.I.R.;

conversione di valute tradizionali reali in monete virtuali, TRASFERIBILITA’ senza bisogno dell’intervento di terzi conservate all’interno di portafogli elettronici;

operatori professionali offrono servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale, operazione cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, rileverà il RAPPORTO DI CAMBIO AL 1 GENNAIO;

operazioni di trading di valute virtuali, tassate le operazioni di staking per cui le remunerazioni attraverso la distribuzione di nuovi token ai detentori;

ante 1 gennaio 2023 erano detax le cessioni a pronti con giacenza al di sotto dei 51 k ossia transazioni con scambio immediato di una valuta contro una valuta differente (oggi lo scambio tra monete digitali non è tax, v. lett sexies);

le cessioni a termine è un’operazione di cambio di criptovalute a termine la quale prevede lo scambio in una data futura tra due valute ad un tasso di cambio prefissato al momento della conclusione dell’operazione, la cessione a pronti invece è un operazione di cambio di criptovalute a pronti la quale prevede lo scambio immediato tra due valute all’attuale tasso di cambio non aventi finalità speculativa e dunque detax;

rilevano le operazioni di cash out cessione a titolo oneroso (tax i differenziali, plus) e quelle attraverso cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali essendo irrilevanti le operazioni crypto to crypto. Il principio di irrilevanza fiscale di tutte quelle operazioni che rimangono confinati nell’ecosistema virtuale essendo invece tax le operazioni di negoziazione attraverso cui è possibile uscire dall’ecosistema digitale per ritornare alle valute tradizionali;

in passato cessioni con l’assimilazione alle valute estere cessione a termine sempre tax essendo connaturata la finalità speculativa quelle a pronti invece tax se con giacenza in esubero ai 51 k;

nel calcolo del differenziale da tax rileva il costo come risultante dalla contabilità dell’exchanger e wallet provider non rilevano criteri residuali di calcolo forfettario, v. 25% dell’ammontare ricevuto in pagamento o in conversione, v. disegno di legge n. 2572;

nel disegno di legge 2572 proposto il pagamento dei tributi in moneta virtuale, invero le operazioni di conversione in valute legali sono realizzative di plusvalenze, pertanto proponendo il pagamento in moneta virtuale si eviterebbe la conversione de qua e la tax delle plusvalenze latenti accettazione diretta in pagamento di moneta digitale, per cui la conversione verrebbe affidata all’erario in un momento successivo al versamento evitando in tal modo di far emergere le relative plusvalenze;

legge delega sull’unificazione delle prefate categorie reddituale per inaugurare la nuova fiscalità sulle valute digitali;

tax al lordo tipica dei redditi di capitali sui proventi rivenienti dalla loro detenzione, v. comma 9-bis art. 68 del tuir, TAX senza “deduzione”;

vedremo che nella legge di bilancio 2023 si perde la distinzione fra redditi di capitale e diversi *nella misura in cui nella qualificazione di redditi diversi derivanti dalle crypto riconduce nella lett c-sexies sila le plusvalenze e sia altri proventi derivanti dalla detenzione di crypto attività, per cui c’è la compensazione con le minus;*

REGIME ANTE 2023 l’equiparazione delle crypto alle valute estere detenzione passiva delle valute digitali possedute nei wallet senza effettuare operazioni fiscalmente rilevanti, applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale RW, dubbi sul RW essendo le cryto strumento nativo digitali per il quale non può esistere un concetto di estero la ATERRITORIALITA’ non essendo le crypto riconducibili ad alcuna giurisdizione, i prelievi erano assimilati alle cessioni a titolo oneroso, il passaggio da differenti tipologie di wallet (mezzi di conservazione) non costituisce cessione a titolo oneroso, la conversione di una crypto in altra crypto era tax o in valuta legale avviene attraverso una cessione a titolo oneroso o prelievo a termine o cessione a pronti o prelievo se la giacenza supera i 50k, I DIFFERENZIALI da contract for difference CFD tax anche post 1 gennaio 2023 ma non nell’ambito della lett. c- sexies costituendo reddito diverso ai sensi della lett. c-quater, i TOKEN attribuiscono specifici diritti investimento del proprio risparmio possono esser scambiati sul mercato tramite piattaforme dello stesso emittente proventi derivanti da tali rapporti costituiscono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. h) del tuir, o plusvalenze da cessione o chiusura del rapporto, gli utility token generano redditi diverso ex art. 67 lett. c-quater;

attività di STAKING come premio per il VINCOLO D’INDISPONIBILITA’ di non utilizzo DELLE CRYPTO DEPOSITATE SUL PROPRIO WALLET REDITIO DI CAPITALE, un premio compenso percepito in crypto, tale regime di tax sull’accreditamento sul wallet è superato dal 1 gennaio 2023;

ante 1 gennaio 2023 quadro rw sulla detenzione delle valute virtuali anche su chiavette usb o pc o telefonino, VALORE DA DICHIARARE IN RW RICAVATO DAL SITO SU CUI IL CONTRIBUENTE HA ACQUISTATO LA CRYPTO, ESONERO PER INTERVENTO INTERMEDIARI RESIDENTI CHE APPLICANO IL PRELIEVO ALL FONTE ANCHE ATTRAVERSO RITENUTA ESONERO RW. Pertanto nel caso di crypto detenute in un wallet custodial presso un intermediario residente ma i redditi non sono assoggettati a tax le stesse non rientrano nei suddetti casi di esonero;

si applicava ai redditi generati da operazioni aventi ad oggetto crypto la disciplina delle valute estere aventi corso legale, con l’effetto che le cessioni a termini rilevavano sempre quella a pronti solo se la crypto ceduta derivava da prelievi da wallet con giacenza media over 51k

l’ATERRITORIALITA’ DELLE CRYPTO andrebbe coniugata con l’art. 23 tuir in materia di territorialità dei redditi dei non residenti relativi alle valute estere, per cui la cessione di crypto realizzata da un non residente detenute con un wallet provider italiano sarebbe defiscalizzata ex art. 23 T.U.I.R. trattandosi di plus riveniente da depositi, v. similari valute estere;

in PASSATO il prelievo dai depositi delle valute estere è tax nell’art. 67 lett. c-ter ossia sono redditi diversi i guadagni derivanti dalla negoziazione di valute se derivanti da cessione a termine o se rivenienti da depositi, mai wallet non sono depositi ossia i depositi in valuta non sono assimilabili ai wallet in cui sono detenute le cryto laddove spesso il custode si limita ad offrire un software per la gestione delle chiavi private senza alcun rapporto di deposito;

sembrerebbe che convivano v. art. 67, sulle crypto nn. 2 fattispecie reddituali sulle crypto ovvero redditi diversi da cessione/rimborso/permuta e di capitali ovvero da mera “detenzione” con tax al lordo;

dal 1 GENNAIO 2023, diritti e attività difficilmente inquadrabili nelle categorie tradizionali dalle quali derivano fenomeni reddituali, DEFINIZIONE RAPPRESNETAZIONE DIGITALE DI VALORE E/O DIRITTI ANALOGA A QUELLA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO MICA;

non costituirà reddito diverso la permuta tra crypto, ne lo scambio fra NFT con un altro NFT in vece lo scambio di una crypto con un NFT sarà rilevante come permuta non essendo della stessa caratteristica, per cui qualora lo scambio sarà fra crypto con caratteristiche e funzioni diverse si assume come corrispettivo il valore normale della crypto ricevuta come risultante dal sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio;

i proventi derivanti dallo STAKING DETENZIONE VINCOLI DI INDISPONINILITA’ DAL 1 GENNAIO COSTITUIRANNO REDDITO DIVERSO E NON CAPITALE SENZA ALCUNA DEDUZIONE;

INDIVIDUAZIONE NELLA NOVELLA DI UNA SERIE DI ATTIVITA’ CHE NON COSTITUISCONO INVESTIMENTO “DI NATURA FINANZIARIA” LA CUI DISCIPLINA È contenuta nelle lett da c a c-quinquies, dunque rientrano c-sexies nella definizione di crypto tutte quelle rappresentazioni digitali di valori e diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario;

sono strumenti finanziari a tutti gli effetti i security TOKEN non compresi duqnue nella lett. c-sexies ma c-quinquies, la cessione degli NFT da parte dell’autore non rientrano nella lett. c sexies ma un reddito d’impresa/lavoro autonomo o diverso art. 67, comma 1 lett.l), qualora siano emesse azioni sotto forma di crypto la NATURA DIGITALE non è idonea a mutare la natura giuridica del contratto di società dei titoli partecipativi con l’effetto che la cessione di tali azioni costituirà reddito diverso lett. c e c-bis lo stesso dicasi per le crypto che costituiscono il sottostante di un contratto derivato i redditi derivanti da tali contratti costituiscono redditi diversi ai sensi della lett. c-quater;

CRYPTO si considerano “realizzate” ante 2023 nella Legge di bilancio, V. COMMA 127 attraverso una norma di interpretazione autentica che non lo è, verificata la vaghezza ed indeterminatezza della nuova collocazione della previsione all’interno di una norma art. 67 che disciplina tutto, NORMA TRANSITORIA che considera REALIZZATE LE MINUSVALENZE realizzate ante 1 gennaio 2023 che per effetto delle nuove definizioni disposizioni sono suscettibili di generare redditi diverso ai sensi della lett. c-sexies, retroattività di questa definizione. I*NVERO VEDREMO CHE LO ERANO PRIMA ANCHE IN BASE ALLE REGOLE DELLE VALUTE ESTERE per cui non vi è l’introduzione di un prelievo retroattivo e sono tax in base alle definizioni delle valute estere con una latitudine minore, v. soglia 52 k o anche maggiore latitudine, v. la permuta di crypto era rilevante nel regime ante 1 gennaio 2023 ADESSO NON LO, pertanto NON VIENE STABILITO UN ESENZIONE retroattiva della nuova regime esonerativo lett. c- sexies*;

operazione p*ermutativa tra crypto V. CRYPTO prima tax ora non più NON DOVREBBE APPLICARSI L’ESONERO DEI PROFILI SANZIONATOR SULLA TAX PREGRESSA DELLO SCAMBIO CRYPTO V CRYPTO;*

non si comprende il significato della disciplina transitoria di cui all’art. 127 sulle plusvalenze “realizzate” in base alle definizioni ante 2023 dell’assimilazione alle valute estere ossia se queste erano tax è un esercizio superfluo il comma 127 che ribadisce quelle plusvalenze sono realizzate, essendo evidente che lo erano ante 1 gennaio 2023 pertanto la norma transitoria avrebbe un senso nella misura in cui consente l’utilizzo di quelle minus realizzate ante 2023 per abbattere le plusvalenze future nella nuova definizione da c-sexies);

è pertanto la disciplina transitoria è sulle minus ante 2023 scomputabile dalle plus nella nuova definizione del c-sexies invero anche qui nel 127 la compensazione però è per valori omogenei ovvero le minus realizzate ante 2023 sono scomputabili solo dalle plusvalenze omogenee ossia generate da operazioni che saranno rilevanti nella nuova definizione del c-sexies;

io non vedo la retroattività nel c-sexies nella misura in cui non tax il pregresso con le vecchie regole non con la maggiore latititudine delle nuove, v. franchigia di 52 k pregressa inapplicabile nell’ambito del c-sexies;

quelle plus erano realizzate anche ante 1 gennaio 2023 in base alle norme pro tempore vigenti applicandosi quelle aventi ad oggetto le valute estere per cui le cessioni a pronti solo con giacenze over 52 k;

pertanto ai sensi del COMMA 127 le suddette plusvalenze sulle crypto (in base alle definizioni pregresse sulle valute estere) si considerano realizzate nella definizione ritengo non quella di cui alla lett. c. sexies (retroattività), dubbi su questa definizione che dovrebbe rilevare solo per le minusvalenze secondo appunto la definizione della c-sexies, rileveranno pertanto sulle plus ante 1° gennaio 2023 le vecchie definizioni;

OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI, IL comma 128 include il riferimento alle crypto all’interno dell’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 461 che disciplina gli obblighi a carico degli intermediari;

latita un termine per la bonifica, affrancamento delle crypto, tutto demandato all’attuazione;

VIOLAZIONI TRIBUTARIE PREGRESSE SULLE CRYPTO FRA RAVVEDIMENTO SPECIALE, RAVVEDIMENTO ORDINARIO, V. RW, E REGOLARIZZAZIONE REDDITUALI ED RW, V. COMMI 136 SS., LEGGE DI BILANCIO;

CRYPTO SONO ASSETS ESTERI E LO STESSO DICASI PER I RELATIVI REDDITI, SANZIONI AUNMENTATE, non dovrebbe operare la presunzione da black list e raddoppio sanzioni sui capitali NON DICHIARATI LOCALIZZATI BLACK LIST in quanto le crypto non individuabile la loro localizzazione verificata la loro aterritorialità;

RAVVEDIMENTO SPECIALE RINFORZATO ESTESO ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE OFFSHORE (DEROGHE PER QUDRO RW SANABILI CON IL RAVVEDIMENTO ORDINARIO), V. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DA DECRETO BOLLETTE ART. 21, COMMA 2, DL. 34/2023;

LETTERE DI COMPLIANCE RICEVUTE SUL 2019 GENERATE DALLLO SCAMBIO CRS. LETTERE DI COMPLIANCE e COMUNICAZIONI NON SONO PRECLUSIVE DEL RAVVEDIMENTO;

affrancamento/TAX del loro valore E NON DEI plusvalori al 3,5% se si vogliono bonificare plusvalori pregressi, su quelli FUTURI UN AFFRANCAMENTO DEL 14% DEL LORO VALORE, 0,5% per quadro RW nonostante la loro anaterritorialità;

affrancamento universale/verticale di tutte le attività aventi la medesima denominazione bitcoin su bitcoin ethereum su ethereum, valore estratto dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisito della stessa o quella dove sono negoziate le medesime crypto attività;

il valore AFFRANCATO potrà esser utilizzato per sterilizzare le plus realizzate in cessioni a titolo oneroso o operazioni permutative NTF vs BITCOIN (diverse le loro caratteristiche) obbligo dichiarativo relativo all’annualità 2023;

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO, v. comma 139, sui plus non dichiarati, emendate/bonificate le violazioni tributarie da RW fino al 2021, il contribuente che ha dichiarato i redditi diversi ex art. 67 da c-ter a c-quinquies e quelli di capitale ex art. 44 sulle crypto ma non indicando in rw potrà regolarizzare quest’ultimo con lo 0,50% annuale (regime duale sulle crypto ante legge di bilancio redditi di capitale e diversi);

la REGOLARIZZAZIONE DEI REDDITI, v. comma 140, MAI DICHIARATI SULLE CRYPTO versamento del 3,50% del valore delle crypto detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, v. exit sullo strumento non finanziario, DIMOSTRARE LA LICEITA’ DELLE SOMME IMPIEGATE SULLO STRUMENTO;

nei confronti dei NON RESIDENTI i redditi diversi c-sexies si considerano prodotti in ita ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett f) derivanti da crypto che si trovano in Italia;

su questi plusvalori differenziali latenti in alternativa RAVVEDIMENTO RINFORZATO DA LEGGE DI BILANCIO 2023 E/O RAVVEDIMENTO STRUTTURALE SISTEMICO con tax al 26% dei soli differenziali realizzati;

RAVVEDIMENTO SPECIALE ARTT. 176 SS. sulle crypto (sono attività/redditi estere gravate del quadro RW), con riduzione sanzioni ad 1/18 per sanare le violazioni offshore sulle infedeltà dichiarative dei redditi finanziari e non, CONNESSI AI QUADRI RM, RL E RT tax in analitico in dichiarazione integrativa da presentare entro il prox 30 settembre, escluse dal ravvedimento speciale le violazioni RW sanabili col ravvedimento ordinario ex art. 13/472 o in finanziaria per la regolarizzazione delle crypto;

sui redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021 affrancamento/sterilizzazione al 3,5% nell’anno del realizzo o nell’anno di realizzazione dei redditi, sembrerebbe che sono dovuti più prelievi del 3,5% nei diversi anni in cui sono realizzati i redditi;

sul 2022 dichiarazione ordinaria da presentarsi nel 2023 solo affrancamento al 14%;

concetti sistemici di “possesso”, “realizzo”, “cassa” e “permutazione”;

equiparazione alle valute estere tax prelievi e le cessioni a termine.